

IN VIGORE DAL 28/06/2016



COMUNE DI VERNAZZA  
Provincia della Spezia  
PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE  
Area Marina Protetta "Cinque Terre"  
Patrimonio dell'U.N.E.S.C.O.

# Regolamento del porticciolo di Vernazza e sue aree.

## Articolo 1

All'interno del porticciolo di Vernazza l'accesso, la navigazione, l'uscita e la fermata ( a scopo di imbarco o sbarco delle persone) la sosta dei natanti sono regolamentate come segue :

- **Nel periodo giugno - settembre coincidente con la stagione estiva e conseguente incremento di traffico marittimo , dalle ore 9.00 alle ore 19,30 è consentita la sola navigazione a remi o con motore a propulsione elettrica alla "velocità minima di sicurezza";**
- **dalle ore 19,30 alle ore 9.00 è consentito l'accesso ai natanti da diporto in transito sino a mt.10 (dieci) di lunghezza. I natanti, i cui proprietari non sono titolari di concessione in catenaria o in banchina, potranno attraccare esclusivamente e limitatamente ( dalle ore 19.30 alle ore 9.00) nella parte della banchina contraddistinta come zona "A".**
- E' consentito in deroga a quanto sopra l'utilizzo dell'apparato motore all'interno del porticciolo ai seguenti mezzi nautici:
- **A) Le unità di soccorso, di sorveglianza e della forza pubblica;**
- **B) Le unità di pescatori professionisti (limitatamente a quelle munite di regolare licenza da pesca) esclusivamente per le manovre di ormeggio che dovranno essere effettuate alla velocità minima di sicurezza;**
- **C) Le unità di servizio autorizzati dall'Ente Parco e del Comune di Vernazza per il trasporto di persone dagli ormeggi ubicati presso il campo boe a terra alla "velocità minima di sicurezza" e solamente per le strette operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri;**
- **D) Le unità autorizzate dall' Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre o dal Comune di Vernazza;**

Ai natanti, in sosta all'interno del porticciolo, è vietato utilizzare i servizi igienici di bordo, effettuare qualsiasi operazione di pulizia e di lavaggio.

E' possibile l'utilizzo di docce di bordo a condizione che non vengano utilizzati shampoo o saponi.

In qualsiasi caso è categoricamente vietato depositare sulla banchina del molo ed in mare attrezzature utilizzate per l'ormeggio.



Sul fondale compreso dal porticciolo di Vernazza è vietato poggiare qualsiasi attrezzatura di ormeggio per tipologia e forma, al di fuori di quelle messe dal Comune o dall'Ente Parco;

## Articolo 2

L'ormeggio e la sosta delle unità navali nel porticciolo di Vernazza sono disciplinati come segue :

- 1) Il tratto di banchina per una lunghezza di metri lineari 8 (otto) a partire dalla testata del molo è destinato **alla sosta dei natanti in transito**, per un periodo massimo di ore 24,00 (ventiquattro) , ai mezzi di soccorso ed a quelli di sorveglianza , nonché agli autorizzati dal Comune di Vernazza o dall'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre;  
( **zona A** in planimetria ) che fa parte integrante del presente regolamento;
- 2) Il successivo tratto di banchina per una lunghezza di metri lineari 13 (tredici) è destinato alla sosta ed all'ormeggio di N° 2 imbarcazione destinata ad attività di Pesca o Pescaturismo di lunghezza max di metri 10,00 e per n° 4 (quattro) natanti adibiti a noleggio o noleggio con conducente della lunghezza massima di metri 7,50 di proprietà delle imprese (individuale, cooperative, ecc.) aventi sede legale nel Comune di Vernazza alla data del presente Regolamento, purché in ottemperanza della normativa prevista dall'Area Marina Protetta delle Cinque Terre ed appositamente autorizzati dal Comune di Vernazza nonché autorizzati a norma dalle vigenti Leggi in materia di noleggio;( **zona B** in planimetria) che fa parte integrante del presente regolamento;
- 3) a seguire, dopo lo spazio **X** di metri 4 destinato alle operazioni di imbarco e sbarco da eseguirsi secondo le norme stabilite dal presente regolamento , il tratto di banchina per una lunghezza di metri lineari 24 (ventiquattro) è riservato alla sosta ed all'ormeggio dei natanti, aventi lunghezza massima mt. 6 (sei), è riservata ai soci de locale club pescatori  
(**zona C1** in planimetria ) che fa parte integrante del presente regolamento;
- 4) il successivo tratto, dopo lo spazio **X** di metri 4 destinato alle operazioni di imbarco e sbarco da eseguirsi secondo le norme stabilite dal presente regolamento, per una lunghezza di metri lineari 15 (quindici), è riservato alla sosta ed all'ormeggio dei natanti, aventi lunghezza massima di metri 6 (sei) fuori tutto, è riservata ai soci de locale club pescatori
- 5) (**zona C2** in planimetria ) che fa parte integrante del presente regolamento;
- 6) a seguire, il tratto di banchina per una lunghezza di metri lineari 9 (nove ) In detto **è riservato all'ormeggio dei soli natanti autorizzati dall'Amministrazione comunale ed ai natanti in transito, purché di dimensione inferiore a metri 6 (sei) fuori tutto, I natanti in transito potranno sostare per un massimo di ore 8 (otto)**;  
(**zona E** in planimetria ) che fa parte integrante del presente regolamento;
- 7) nel successivo tratto, sino alla spiaggia, per ragioni di sicurezza **è vietato l'ormeggio** .  
(**zona F** in planimetria ) che fa parte integrante del presente regolamento;
- 8) La punta esterna al porticciolo nella zona denominata "Ventegà", per una lunghezza di metri lineari 10 (dieci), **è destinata ai traghetti di linea, adibiti al trasporto passeggeri** , che dovranno accedervi **per lo sbarco e l'imbarco, 1 (una) unità alla volta. Tali imbarcazioni potranno sostarvi limitatamente ai tempi necessari per operazioni di imbarco e/o sbarco e comunque per un periodo non superiore ai 20 venti minuti**;  
(**zona G** in planimetria ) che fa parte integrante del presente regolamento;

## Articolo 3

Gli spazi ricadenti nella zona B in planimetria di cui al precedente Art. 2 sono dati dal Comune in concessione subordinatamente alla presentazione di una domanda ed al pagamento del relativo canone annuale, che deve essere corrisposto entro il 1 giugno di ogni anno;  
L'importo di canone da corrispondere ed il numero complessivo rispettivamente di gavitelli e metri di banchina viene fissato con deliberazione di G.M.



#### Articolo 4

##### Il concessionario del posto barca/gavitello

anche se deve essere intestatario di specifica polizza assicurativa in corso di validità.

E' fatto altresì obbligo ai **concessionari** di:

- a) Apporre sull'imbarcazione apposita targhetta fornita dal Comune di Vernazza, contenente il numero di concessione, **fissandola in maniera inamovibile all'esterno della stessa in punto ben visibile.**
- b) Comunicare al Comune ogni variazione concernente la propria imbarcazione (alienazioni, permutate e nuovi acquisti), **nonché tutte le caratteristiche della nuova imbarcazione (tipo, lunghezza, materiale di costruzione etc.) che non deve eccedere le dimensioni del posto barca dato in concessione.**
- c) E' vietato cedere o locare a qualsiasi titolo il proprio posto barca/gavitello avuto in concessione dal Comune di Vernazza;

#### Articolo 5

- A- Per unità/natante in transito si intende quella che proviene o è diretta in altri porti.
- B- Ogni natante all'ormeggio deve avere prontamente reperibile una persona che sia in grado di rimuoverla dal posto occupato nell'eventualità che ciò si renda necessario per ragioni di sicurezza o altri impellenti motivi, comunicandolo immediatamente agli uffici Comunali e/o all'Ufficio di Polizia Municipale, che terranno appositi elenchi;
- C- Su tutti i natanti fermi all'ormeggio negli specchi acquei portuali è proibito mantenere acceso il motore nonché qualsiasi apparecchiatura che produca rumori molesti.
- D- Nella banchina di cui all' art.2 è vietato ormeggiare in II° (seconda) fila.
- E- Nella delimitazione galleggiante di cui all'art.4, è vietato ormeggiarsi
- F- Le unità che non trovano posto all'interno della banchina potranno ormeggiarsi nell' area ormeggio esterna, posta a circa mt. 100 (cento) dalla punta "Begain" e punta "Ventega".
- G- occupare esclusivamente il posto barca/gavitello, nella posizione allo stesso assegnato;
- H- assicurare, in caso di mareggiata, la propria imbarcazione con la massima cura, onde evitare il più possibile tutti gli eventuali danni che la stessa potrebbe provocare a terzi, di cui comunque sarà responsabile;
- I- E' VIETATO qualsiasi ormeggio e/o ancoraggio al di fuori della banchina, dell'area ormeggio e del campo boe .
- L- E' VIETATO sempre ormeggiarsi al di fuori degli appositi gavitelli/ormeggi all'uopo destinati;

#### Articolo 6

All' interno dello specchio acqueo portuale antistante la banchina e fino alla congiungente lo scoglio denominato "Capelassu" ed il lato di ponente dello "scalo di allaggio", compreso il campo boe esistente



E' VIETATA la balneazione per motivi di sicurezza.  
("zona L in planimetria" che fa parte integrante del presente regolamento)

Tale area dovrà essere opportunamente segnalata con una "delimitazione galleggiante" posizionata e mantenuta in sito dalla Civica Amministrazione di Vernazza come meglio identificato nella planimetria in allegato, che costituisce parte integrante del presente regolamento .

Per gli stessi motivi è, altresì, **VIETATA la balneazione** anche nello specchio acqueo antistante la banchina di cui al punto 8) dell'articolo 2, limitatamente all'area di manovra dei natanti.

Negli specchi acquee portuali e nell'avamposto compreso tra la punta denominata "Ventega" il campo boe e la scogliera denominata "Begain", come meglio identificato nella planimetria allegata, è vietato ancorarsi ed ormeggiarsi al di fuori degli spazi contemplati nell'articolo 2 e negli specchi acquee in concessione, nonché esercitare qualsiasi tipo di attività, sia di superficie che subacquea, senza la prescritta autorizzazione dell'Ente Parco.

Nei rimanenti specchi acquee portuali, appositamente segnalati con la predetta delimitazione galleggiante, **E' VIETATA** la navigazione a motore e/o a vela

### Articolo 7

I natanti in entrata e in uscita dal porticciolo , devono manovrare con la massima cautela non superando comunque la "velocità minima di sicurezza" e prima di impegnare l'imboccatura del porto stesso devono assicurarsi che l'ormeggio cui sono destinate sia libero .

In caso di mareggiata, segnalata dall'esposizione della bandiera rossa sul molo, le unità nautiche in transito potranno sostare all' interno del porticciolo, in deroga alle normative della presente ordinanza, sino 3 (tre) ore successive, all'ammainamento della predette bandiera di segnalazione mareggiata .

In caso di mareggiata, segnalata dall'esposizione della bandiera rossa sul molo **SONO VIETATE il transito e la sosta delle persone** , nelle zone denominate "Molo- Ventegà e Calata Gente di Mare" per motivi di sicurezza, come meglio disciplinate dall' Ordinanza sindacale n.41 del 10.09.2004 ad oggetto "**Divieto di superamento transenne in caso di mareggiata** " .

In deroga a quanto sopra è consentito l'attracco di natanti che si trovino in particolari situazioni di emergenza (es. per avaria dei motori, ecc.) limitatamente per il tempo in cui sussistono tali condizioni.

### Articolo 8

Gli Agenti della Forza Pubblica e della Polizia Municipale , sono incaricati dell'esecuzione del **presente regolamento che entrerà in vigore alle ore 00,00 del giorno: 28/06/16**. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con le norme contenute **nel presente Regolamento**.

I trasgressori alle norme del presente Regolamento saranno sanzionati, **con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00**, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave reato e salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, ovvero secondo il Codice della navigazione o il Decreto Legislativo 171/2005

NOTE.

